



**DIDACUS COLETTI**  
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA  
EPISCOPUS COMENSIS

## **Statuto comune dei vicariati foranei**

### **Definizione**

#### **Art. 1**

§ 1 - Il vicariato foraneo è una struttura pastorale territoriale sussidiaria che raggruppa più parrocchie.

§ 2 - Sono costituiti nella diocesi i seguenti vicariati foranei:

I	- Como	XVII	- Mandello
II	- Monteolimpino	XVIII	- Chiavenna
III	- Lipomo	XIX	- Gordona
IV	- Rebbio	XX	- Colico
V	- Olgiate Comasco	XXI	- Morbegno
VI	- Uggiate	XXII	- Talamona
VII	- Fino Mornasco	XXIII	- Berbenno
VIII	- Cermenate	XXIV	- Sondrio
IX	- Lomazzo	XXV	- Tresivio
X	- Cernobbio	XXVI	- Tirano
XI	- Bellagio	XXVII	- Grosio
XII	- Torno	XXVIII	- Bormio
XIII	- Castiglione Intelvi	XXIX	- Cittiglio
XIV	- Lenno	XXX	- Canonica
XV	- Menaggio	XXXI	- Marchirolo
XVI	- Gravedona		

§ 3 - I vicariati sopra nominati sono meglio definiti nell'atto costitutivo.

### **Finalità**

#### **Art. 2**

§ 1 - Il vicariato promuove la comunione tra i soggetti ecclesiali del territorio, tra i presbiteri in primo luogo e tra questi e le altre componenti ecclesiali, laicali e di vita consacrata, stimolando la conoscenza reciproca, la fraternità, il dialogo e la corresponsabilità.

§ 2 - Il vicariato coordina e favorisce la pastorale d'insieme tra le parrocchie che lo compongono, con riguardo sia agli aspetti locali sia al programma pastorale diocesano, per mezzo del coordinamento dei programmi e delle attività parrocchiali, come pure attraverso l'attuazione di iniziative inter-parrocchiali e inter-vicariali.

§ 3 - Il vicariato fa da tramite fra le strutture centrali e le parrocchie e viceversa, curando l'attuazione, nel contesto delle situazioni locali, delle iniziative a carattere diocesano e facendo giungere agli uffici diocesani competenti le richieste e le esigenze del vicariato.



§ 4 - Il vicariato, inoltre, offre aiuto alle parrocchie che, per loro struttura o per situazioni particolari, ne abbiano bisogno, ponendo in atto e qualificando servizi di pastorale organica per iniziative di comune interesse.

§ 5 - Il vicariato suscita, coordina e organizza iniziative di comunione e di formazione, in particolare quelle a favore dei sacerdoti residenti e degli operatori pastorali, religiosi e laici.

§ 6 - Il vicariato promuove la conoscenza delle realtà sociali e culturali che hanno incidenza sulla missione della Chiesa nel territorio, tiene vivi rapporti con gli enti civili e le associazioni presenti sul territorio e stimola le parrocchie a curare il dialogo con i medesimi, avvalendosi anche dell'impegno dei laici.

### **Persone e organismi responsabili del vicariato**

#### **Art. 3**

Persone e organismi responsabili del vicariato sono:

- il vicario foraneo, aiutato dal moderatore;
- il presbiterio vicariale (abbr. PV);
- il consiglio pastorale vicariale (abbr. CPV).

### **Il vicario foraneo**

#### **Art. 4**

§ 1 - Il vicario foraneo è nominato dal Vescovo tra i presbiteri del vicariato, consultati i presbiteri stessi del presbiterio vicariale (can. 553 § 2).

§ 2 - Il vicario foraneo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Per giusta causa e secondo il suo prudente giudizio, il Vescovo diocesano può liberamente rimuoverlo.

#### **Art. 5**

Nell'esercizio del suo ufficio il vicario si atterrà, oltre che alle norme del diritto comune di cui al can. 555, alle indicazioni degli artt. 6, 7, 8 del presente statuto.

#### **Art. 6**

Per favorire la pastorale del vicariato a norma dell'art. 2, § 1-3 il vicario:

1. convoca, fissa l'ordine del giorno e presiede il presbiterio vicariale e il consiglio pastorale vicariale, di cui vengono custoditi, in apposito archivio, gli atti;
2. è responsabile delle iniziative vicariali;
3. promuove la ricezione delle iniziative e delle indicazioni provenienti dagli uffici pastorali e amministrativi della diocesi;
4. organizza a livello vicariale, d'intesa con gli uffici diocesani competenti, i corsi per la formazione degli operatori della pastorale;
5. raccoglie e trasmette agli uffici diocesani competenti le richieste vicariali e le esperienze pastorali di singole o più parrocchie o dell'intero vicariato;
6. si tiene in assiduo contatto con i presbiteri del vicariato, informando il Vescovo o il Vicario generale, personalmente o tramite i delegati diocesani per il clero, riguardo a casi personali che richiedono qualche attenzione particolare;
7. vigila sulle iniziative, le necessità e le difficoltà pastorali del vicariato, cercando di provvedervi personalmente e avvertendo l'Ordinario, se il caso lo richiedesse;
8. compie ogni due anni la visita vicariale nelle singole parrocchie, nell'ambito della quale: prende conoscenza dei problemi e delle necessità più urgenti; incontra la comunità in un contesto celebrativo liturgico; verifica, insieme al parroco, la tenuta dei registri parrocchiali, liturgici e amministrativi;
9. nomina i delegati, presbiteri e laici, chiamati a rappresentare il vicariato nei diversi ambiti della pastorale e negli organismi di partecipazione diocesani;



10. gestisce, personalmente o tramite un tesoriere, la cassa comune e custodisce il sigillo del vicariato;

11. ha la seconda firma disgiunta sui conti correnti delle parrocchie.

#### **Art. 7**

§ 1 – Nel caso una delle parrocchie del vicariato si renda vacante, il vicario:

1. assume automaticamente, dunque senza la necessità di uno specifico decreto, l'ufficio di amministratore parrocchiale, per gli aspetti canonici, salvo diversa disposizione dell'Ordinario;
2. raccoglie informazioni sulle necessità e i problemi urgenti della parrocchia vacante, per trasmetterle all'Ordinario;
3. è responsabile della preparazione e dell'immissione in parrocchia dei nuovi parroci.

§ 2 - In caso di decesso di un confratello, gli compete la custodia delle chiavi e di quanto si riferisce alla parrocchia o al ministero e, distintamente, alla sua persona.

#### **Art. 8**

Per favorire le finalità formative e di comunione di cui all'art. 2 §§ 4-5, d'accordo con gli uffici diocesani competenti, il vicario:

1. organizza e presiede gli incontri spirituali e formativi per il clero residente nel vicariato;
2. si interessa ai sacerdoti ammalati o in difficoltà, li visita e informa il Vescovo a loro riguardo;
3. collabora alle iniziative spirituali e culturali a favore di coloro che partecipano alle diverse forme di vita consacrata;
4. organizza iniziative spirituali e culturali per gli operatori di pastorale laici.

#### **Art. 9**

§ 1 - Se il vicario foraneo è parroco, la visita vicariale alla sua parrocchia è curata dall'Ordinario, che vi provvede direttamente o tramite persona da lui incaricata.

§ 2 - Similmente, nel caso si renda vacante la parrocchia dello stesso vicario foraneo, l'amministrazione della parrocchia è assunta dall'Ordinario, che vi provvede direttamente o tramite persona da lui incaricata.

#### **Art. 10**

§ 1 Nell'adempimento del suo compito il vicario è aiutato da un moderatore laico, scelto al proprio interno dal consiglio pastorale vicariale, secondo il regolamento del vicariato.

§ 2 Il moderatore è membro di diritto nel consiglio pastorale diocesano, ove rappresenta il vicariato, pur senza vincolo di mandato.

### **Il presbiterio vicariale**

#### **Art. 11**

Il presbiterio vicariale è composto da tutti i presbiteri diocesani presenti nel vicariato e dai presbiteri che vi esercitano un ministero.

#### **Art. 12**

Il presbiterio vicariale viene convocato almeno quattro volte all'anno, secondo l'agenda diocesana.

### **Il consiglio pastorale vicariale**

#### **Art. 13**

Al consiglio pastorale vicariale partecipano:

- tutti i presbiteri e i diaconi permanenti cui è affidato un incarico pastorale nelle parrocchie;
- rappresentanti laici, uno/due per parrocchia, scelti dai parroci, ove esista all'interno del consiglio pastorale parrocchiale;



- rappresentanti dei consecrati;
- un rappresentante dell'Azione Cattolica;
- i responsabili di eventuali commissioni che il vicariato ritenga opportuno costituire in particolari settori della cura pastorale.

#### **Art. 14**

Il numero dei membri del consiglio pastorale e le modalità per la loro designazione sono stabiliti dal regolamento proprio di ciascun vicariato.

#### **Art.15**

§ 1 - Il consiglio pastorale vicariale dura in carica 5 anni.

§ 2 - Nel caso in cui un membro del consiglio debba essere sostituito, si procede a norma degli artt.13-14.

#### **Art. 16**

Il consiglio pastorale vicariale è convocato secondo l'agenda diocesana.

#### **Disposizioni particolari**

#### **Art. 17**

Alle spese del vicariato si provvede mediante il contributo delle parrocchie.

#### **Art. 18**

Ogni anno il vicario foraneo, dopo aver informato il presbiterio e il consiglio pastorale vicariali, presenta all'Ordinario il bilancio delle attività pastorali e della gestione del suo vicariato.

#### **Art. 19**

Ogni vicariato può dotarsi di un proprio regolamento per quanto non specificato dal presente statuto.

#### **Il collegio dei vicari foranei**

#### **Art. 20**

§ 1 - Il collegio dei vicari foranei, formato dai presbiteri nominati dal Vescovo a questo ufficio, è una realtà di antica tradizione.

§ 2 - Per l'autorevolezza e il ruolo di coloro che lo compongono, assume una rilevanza particolare nell'animazione e nella guida pastorale della diocesi.

§ 3 - Viene convocato dal Vescovo almeno tre volte all'anno.



**DIDACUS COLETTI**  
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA  
EPISCOPUS COMENSIS

**CONSIDERATI** gli atti mediante i quali ho ridefinito l'assetto dei vicariati foranei nella Diocesi di Como (Prot. N. 184/11 del 19.04.2011 e successive integrazioni: Prott. N. 523/11, N. 523*bis*/11, N. 523*ter*/11, N. 523*quater*/11 del 07.09.2011);

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere il Collegio dei vicari foranei di uno Statuto comune;


**VISTA** la conformità dello Statuto redatto dal Collegio dei vicari foranei con il diritto universale e particolare della Chiesa,

**con il presente atto  
APPROVO  
lo Statuto comune dei Vicariati foranei  
nel testo allegato al presente decreto.**

L'entrata in vigore dello statuto è stabilita con la prima domenica di Avvento, il 27.11.2011.


Lo statuto è approvato *ad experimentum* per un quinquennio dopo di che, avendo effettuato debita verifica, sarà possibile procedere alla definitiva approvazione.

  
+ Diego Coletti, Vescovo di Como



Prot. N. 670/2011

Como, 25 novembre 2011

  
(don Fausto Sangianni, cancelliere)

